



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 172/10[^] di iniziativa del consigliere regionale G. Morrone, recante:
“Integrazione e promozione della minoranza romani”**

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to On. Michelangelo Mirabello

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge intende essere uno schema di riferimento per la redazione di specifiche leggi regionali che tengano conto delle particolarità territoriali. Essa si basa infatti su considerazioni generali e trasversali circa la natura e i limiti delle leggi regionali in vigore o di recente abrogate, limiti che emergono dall'analisi degli esiti delle loro applicazioni.

Quanto proponiamo in questo documento è quindi soprattutto un metodo, una visione e un impianto testuale. Inoltre, questa proposta è in linea con una proposta di legge, questa volta statale, per il riconoscimento della minoranza romani come minoranza linguistica storica¹, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

Una nuova proposta è giustificata solo se si fonda sull'insoddisfazione rispetto all'esistente. In Italia esiste un corpus abbastanza nutrito di leggi regionali sui rom, variamente denominati (rom, zingari, nomadi, seminomadi ecc.), che sono state varate soprattutto nella seconda metà degli anni '80 e che oggi cominciano a essere abrogate e talvolta sostituite con nuove norme: Lazio (1985)², Sardegna (1988)³, Emilia-Romagna (1988)⁴, Friuli Venezia Giulia (1988)⁵, Lombardia (1989)⁶, Veneto (1989)⁷, Umbria (1990)⁸, Piemonte (1993)⁹ Toscana (2000)¹⁰, Provincia autonoma di Trento (2009)¹¹. La vicinanza temporale tra tali leggi lascia immaginare una comune temperie ideologica alla base delle stesse, e in effetti l'analisi dei documenti conferma alcune costanti sia a livello di organizzazione testuale sia a livello di formulazione di contenuti.

La costante più significativa è certamente l'equivalenza (ora implicita ora esplicita) tra «cultura rom» e «nomadismo». Questa equivalenza si lega a un'errata denominazione e rappresentazione etnica (quella riferibile all'idea che, per l'appunto, i rom siano una popolazione «nomade») ¹², che ha condizionato la stesura dei testi normativi e giustificato politiche differenziate, segreganti ed assistenzialistiche. Tale equivalenza ha portato infatti a ridurre in tali testi normativi la salvaguardia della cultura rom alla tutela del diritto al campo di sosta, solo in subordine incentivando le attività di artigianato tradizionale. A questa impostazione di fondo si aggiunga la mancanza di qualsiasi riferimento alla lingua romanès - *tout court* e *a fortiori* come elemento centrale della cultura rom¹³. Viene quindi da chiedersi cosa rimanga della cultura rom una volta archiviata la pratica del nomadismo.

Un'altra costante di rilievo di tutti questi testi legislativi regionali è la previsione della creazione, da parte della Giunta regionale, di una Consulta regionale con compiti di consultazione e previsione / messa in opera di progetti volti a favorire l'inclusione sociale dei rom¹⁴. Ora, quest'organo di consultazione e progettazione risulta essere composto da membri di nomina

politica a opera della Giunta regionale stessa ed esclude sistematicamente la presenza della comunità scientifico-accademica (si parla genericamente, tutt'al più, di «esperti su problematiche dei nomadi», in ogni caso designati dalla Giunta regionale). Dato tale assetto, è evidente la mancanza di indipendenza e di terzietà di tale organo, cui si aggiunge la mancanza della valutazione scientifica ex post delle politiche attuate.

La conseguenza di queste distorsioni, mancanze e incomprensioni è che queste leggi, nel corso degli ultimi trent'anni, non hanno portato ai risultati sperati. Hanno consentito sì l'attuazione di numerosi progetti, talvolta validi, ma non hanno generalmente portato a soluzioni durevoli, strutturali, sostenibili e trasferibili e quindi a un miglioramento della qualità della vita delle comunità romanès.

In altri termini, la confusione e la scarsa o deformata conoscenza della minoranza romani (pochi e poco precisi sono i dati riguardanti, ad esempio: la numerosità delle varie comunità rom e sinte; il loro grado di vitalità e il livello di trasmissione linguistico-culturale al loro interno; l'archivio storico dei progetti sulle comunità romanès e la valutazione rigorosa delle politiche messe in atto) ha impedito una seria diagnosi delle problematiche interne ed esterne a tale minoranza.

Ed è più che ragionevole ritenere che, quando la diagnosi non è possibile o è imprecisa, la terapia difficilmente può portare a un miglioramento delle condizioni di esistenza della minoranza romani, come del resto di qualsiasi comunità. Guardando retrospettivamente al corpus di leggi regionali sui rom, si ha l'impressione che esso abbia più che altro contribuito a cristallizzare un'idea (deformata) della minoranza romani rendendo la vieppiù opaca e impermeabile alla dialettica sociale e culturale:

- a) il mancato riconoscimento come minoranza linguistica storica ha contribuito a escludere la lingua romani da qualsiasi politica volta all'inclusione dei rom e a favorire l'alienazione culturale della minoranza romani;
 - b) l'elaborazione di politiche differenziate e la costruzione dei campi, luoghi per loro stessa natura portatori di opacità, ha accentuato la separazione della minoranza romani nei confronti del tessuto socio-culturale circostante;
 - c) la scarsa e troppo spesso dequalificata partecipazione civica dei rom ai processi decisionali ha comportato la loro deresponsabilizzazione e quindi, di fatto, la loro esclusione dai processi stessi.
- A queste derive opacizzanti ed escludenti occorre contrapporre oggi un approccio conoscitivo e dialettico che può riassumersi nelle parole-chiave *riconoscimento*, *partecipazione*, *responsabilizzazione*:

a' e b') Per *riconoscimento* intendiamo il riconoscimento della personalità culturale della comunità romani, intesa non già come «comunità nomade» ma come «comunità linguistica di minoranza». Le politiche culturali devono oggi declinarsi principalmente nella direzione dello studio e della trasmissione del romanès alle nuove generazioni, affinché il patrimonio memoriale e narrativo della comunità contrasti la perdita d'identità foriera di disistima e, quindi, di devianza. Inoltre, lo studio del romanès (da intendersi come sistema linguistico unitario pur se articolato in diverse varianti), del suo lessico come della sua struttura, può contribuire a cogliere elementi non secondari della storia e della mentalità, della visione del mondo della comunità romani, e quindi a favorire la dialettica sociale, culturale e politica con e all'interno di essa. Inoltre, per *riconoscimento* intendiamo anche il superamento non solo del concetto segregante e opacizzante di «campo», ma anche di quello, recentemente proposto, di «microarea», quando quest'ultima sia appannaggio esclusivo della comunità romani e non generalizzato all'insieme della popolazione di un dato territorio bisognosa di alloggio.

c') Per *partecipazione* intendiamo una partecipazione attiva e qualificata dei rom nei vari processi consultivi e decisionali, laddove per «qualificata» si intende dotata di conoscenze-competenze professionali e requisiti morali. Questa partecipazione e il riconoscimento sopra indicato sono momenti di un unico movimento che si completa con la *responsabilizzazione* dei rom i quali diventano artefici del proprio destino e della difesa della propria identità nel pieno e aperto dialogo con il tessuto sociale e culturale del territorio in cui si trovano a vivere.

Alla luce di queste considerazioni, la nostra proposta di legge regionale è principalmente incentrata sulla creazione di un *Osservatorio territoriale partecipativo* sulle e delle comunità romani che venga a compensare tutti i deficit conoscitivi e di partecipazione sin qui evidenziati, attraverso la creazione di sinergie virtuose e strutturali tra la sfera della pubblica amministrazione, la comunità scientifica, la società civile, la minoranza romani. Tale Osservatorio non dovrà ripetere gli errori della Consulta regionale. Struttura indipendente, quindi non di nomina politica, dovrà riservare uno spazio importante ai rappresentanti sia della comunità scientifica sia della minoranza romani, attraverso il concetto di partecipazione attiva e qualificata da parte di questi ultimi. Inoltre dovrà non solo occuparsi di progettazione ma anche di valutazione delle politiche messe in opera, contribuendo così a un loro costante, sistematico monitoraggio, aggiornamento e miglioramento, anche grazie allo scambio di informazioni e buone pratiche con altri simili osservatori regionali. L'Osservatorio, infine, non dovrà avere la gestione diretta dei finanziamenti

che saranno accantonati ai sensi di detta legge. Il portavoce del OTP - Osservatorio Territoriale Partecipativo- è il garante regionale dei diritti-doveri delle comunità romanès con ruolo e poteri definiti da questa legge per un'attività continua sia di vigilanza e di monitoraggio dei diritti fondamentali, sia di valutazione delle iniziative e dei progetti di interazione-integrazione culturale delle comunità romanès. Infine, la creazione dell'Osservatorio risponde a una forte e generalizzata domanda di memoria storica. Nella contemporaneità "globalizzata" quest'ultima appare ridotta in brandelli funzionali al sapere economico.

La memoria storica come fonte di conoscenza non è stata produttrice di sapienza: l'uomo, impegnato nelle sue guerre politiche, religiose, territoriali ha dimostrato di non aver imparato ad evitare ciò che nel passato lo ha penalizzato. Non è importante solo ciò che si ricorda o l'atto di ricordare in sé: il nodo fondamentale è il motivo consapevole che porta un uomo a porsi davanti al passato e alla storia, cercando di trarre da essa una strategia di comportamento per la vita nel futuro.

Senza memoria storica, una comunità, un popolo rischia di perdere e smarrire il significato e il senso profondo della propria identità culturale. Una data simbolica più di altre per ricordare le persecuzioni subite dalla minoranza romani: il 2 agosto del 1944 quando, in quella notte, oltre tremila persone rom internate nel "Zigeunerlager B III", un'intera sezione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, vennero sterminate tutte assieme nelle camere a gas e per giorni e giorni incenerite attraverso i forni crematori. Un'altra data segna la storia della minoranza romani: 8 aprile 1971, quando a Orpington - Chelsfield, nei pressi di Londra, si svolse il 1° Congresso Mondiale delle comunità romanès stabilendo la denominazione ufficiale "rom" per tutte le proprie comunità, il "romanès" per la lingua, la bandiera romani (una ruota indiana rossa su sfondo verde-azzurro) e l'inno nazionale {*Gelem Gelem* composto nel 1969 da Zarko Jovanovic). Il giorno 8 aprile divenne la giornata internazionale della popolazione romani.

Cfr. <<Proposta di legge statale per il riconoscimento della lingua romani come minoranza linguistica storica>>.

<http://www.fondazioneromani.eu/attivita/progetti/107-proposte-di-legge-per-il-riconoscimento-della-lingua-romani%20%20>

² L.R. 24 maggio 1985, n. 82 (<<Norme in favore dei rom>>).

³ L.R. 14 marzo 1988, n. 9 («Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi»).

L.R. 23 novembre 1988, n. 47 (<<Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna>>). Legge ora sostituita da L.R.

16 luglio 2015 n. 11 (<<Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti>>). <http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglioInserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3>

L.R. 14 marzo 1988, n. 11 (<<Norme a tutela della cultura Rom nell'ambito del territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>);

⁶ L.R. 22 dicembre 1989, n. 77 (<<Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi">>). La legge è stata abrogata dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 8 luglio 2015, n. 20 («Legge di semplificazione 2015 -Ambiti istituzionale ed economico»).

⁷ L.R. 22 dicembre 1989, n. 54 (<<Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti>>);

⁸ L.R. 27 aprile 1990, n. 32, (<<Misure per favorire l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale>>);

⁹ L.R. 10 giugno 1993, n. 26 («Interventi a favore della popolazione zingara»);

¹⁰ L.R. 12 gennaio 2000, n. 2 (<<Interventi per i popoli rom e sinti>>);

¹¹ L.P., 29 ottobre 2009, n. 12, (<<Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti nella provincia di Trento>>).

¹² Poco o per nulla fondata data la stanzialità della grande maggioranza della popolazione rom non solo in Italia, ma più ampiamente in Europa.

¹³ Fanno eccezione l'art. 11 della LR Toscana e l'art. 2 della LR della Lombardia, anche se neppure in tali articoli viene fatto cenno alcuno alla centralità della lingua nell'ambito dell'invocata istanza di protezione e salvaguardia della cultura rom.

¹⁴ In mancanza di una Consulta è la Giunta regionale che assolve direttamente a tali compiti.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale "Integrazione e promozione della minoranza romani"

La tabella I è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata;

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa;

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "Spesa corrente", I "Spesa d'investimento";

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1. Obiettivi generali	Dal presente articolo non discendono oneri in quanto nello stesso sono indicati gli obiettivi di carattere generale che verranno esplicitati negli articoli successivi.			0
2. Promozioni e iniziative	Gli oneri connessi alle iniziative previste nel presente articolo afferiscono alle spese per acquisto di spazi pubblicitari sulle testate giornalistiche, per le riprese televisive, per l'acquisto di una corona commemorativa e per la somministrazione di un piccolo rinfresco.	C	P	5.000,00

3. Istituzione e funzioni di un Osservatorio territoriale partecipativo	Dall'attuazione del presente articolo non discendono oneri in quanto le funzioni dell'Osservatorio vengono poste in essere mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate alla struttura della Giunta regionale o del Consiglio regionale.			0
4. Struttura e composizione dell'Osservatorio territoriale partecipativo	Dall'attuazione del presente articolo non discendono oneri in quanto dal comma 1 al comma 6, sono contenute disposizioni di carattere ordinamentale che disciplinano le modalità di funzionamento dell'osservatorio. Inoltre, al comma 7 è stabilito che "l'incarico di componente dell'OTP è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese".			0
5. Garante regionale per i diritti delle comunità romani	Gli oneri connessi al presente articolo afferiscono alla indennità di carica del Garante (comma 10), fissata nella misura massima di euro 10.000,00 annui. Le previsioni dettate dal comma 1 al comma 9, invece non generano oneri in quanto contengono disposizioni di carattere ordinamentale. Infatti in tali commi sono contenute le regole relative alla nomina del Garante, alla durata in carico dello stesso, alle cause di incompatibilità, alle funzioni e alle modalità di funzionamento del Garante stesso.	C	P	10.000,00
6. Norme organizzative e funzionali	Dall'attuazione della presente disposizione non discendono oneri a carico del Bilancio regionale in quanto, come indicato nell'articolo 3, l'istituzione dell'ufficio regionale dell'OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità romani, viene garantita dalla competente struttura della Giunta regionale o Consiglio regionale attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione degli stessi.			0
7	Norme finanziaria			

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Articolo 2

Per le ricorrenze del 2 agosto e dell'8 aprile di cui all'art. 2, si impegna la somma di Euro 2.5000,00 per ogni giornata. Tali spese, fissate nella misura massima di euro 5.000,00, riguardano:

- pubblicità giornali, nella misura massima di euro 500,00;
- rinfresco per le Autorità presenti, nella misura massima di euro 1000,00;
- Corona per ricordare lo sterminio della minoranza romani ad Auschwitz, nella misura massima di euro 500,00;
- riprese televisive, nella misura massima, di euro 500,00.

Articolo 6

L'indennità che spetta al garante è fissata nella misura massima di euro 10.000,00, annui comprensiva di rimborso spese.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Programma U.20.03 – capitolo U0700110101	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
Capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 01, programma 07 U.01.07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	+45.000,00
Totale	0	0	0	0

Testo:

Proposta di legge n. 172/10[^], recante: “Integrazione e promozione della minoranza romani”

Art. 1

(Obiettivi generali)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi di pluralismo sanciti dalla Costituzione, dall'articolo 2 dello Statuto della Regione Calabria, dalla Convenzione - quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, dalla Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità linguistica (2013/2007 (INI), nota come Rapport Alfonsi, nonché dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011, cosiddetto Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020, adotta opportune azioni dirette all'integrazione e alla promozione della minoranza Romani nel territorio regionale.

Art. 2

(Iniziative pubbliche)

1. La Regione Calabria, al fine di promuovere iniziative pubbliche per commemorare lo sterminio della minoranza romani ad Auschwitz, riconosce il giorno del Porrajmos, che coincide con il 2 agosto.
2. La Regione Calabria, al fine di promuovere iniziative pubbliche per diffondere la conoscenza della minoranza romani, riconosce la giornata internazionale della popolazione romani, che coincide con l'8 aprile.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati nella misura massima di 5.000,00 euro.

Art. 3

(Istituzione e funzioni di un Osservatorio territoriale partecipativo)

1. Al fine di promuovere l'integrazione della minoranza romani presente sul territorio regionale, la Regione Calabria istituisce l'Osservatorio territoriale partecipativo (OTP) delle comunità romani con le seguenti funzioni:

- a) effettuare studi di tipo quantitativo e qualitativo sulla natura e composizione della minoranza romani;
- b) effettuare analisi volte alla valutazione e al monitoraggio delle politiche attuate e in corso di attuazione sulla minoranza romani;
- c) fornire un supporto conoscitivo finalizzato alla programmazione di azioni per la promozione della minoranza romani;
- d) realizzare, favorire o supportare studi di tipo linguistico e culturale sulla comunità romani;
- e) realizzare, favorire o supportare attività di formazione sulla comunità romani al fine di sviluppare la partecipazione attiva e qualificata dei membri di tale comunità;
- f) favorire la partecipazione attiva e qualificata delle comunità romani alle attività politiche e amministrative delle istituzioni territoriali e locali, a quelle culturali e sociali di ogni tipo, per creare sinergia con la società civile;
- g) realizzare azioni di proficuo scambio e confronto con analoghi osservatori regionali o altri istituti di ricerca.

Art. 4

(Struttura e composizione dell'Osservatorio territoriale partecipativo)

1. L'OTP è un organo di studio, di ricerca e promozione formativa e sociale, avente natura tecnico-scientifica, con funzioni consultive e propositive agli organi politici della Regione.

2. La nomina dei componenti dell'OTP è effettuata dal Dipartimento competente in materia sulla base della valutazione oggettiva dei curricula, secondo parametri e criteri che stabiliscono, a parità di punteggio, la precedenza per:

- a) la qualità dei curricula;

- b) il rispetto per la parità di genere;
 - c) il candidato più giovane d'età.
3. L'OTP è composto da nove membri, di cui:
- a) cinque membri del mondo accademico e della società civile di provata esperienza sulla minoranza romani nell'ambito giuridico, sociologico, storico, pedagogico, linguistico, interculturale e della ricerca;
 - b) quattro membri delle comunità romani.
4. L'OTP, nella prima seduta, elegge in seno ad esso un Presidente.
5. I componenti dell'OTP restano in carica per tre anni. L'assenza permanente per malattia, morte o dimissioni di uno dei componenti, comporta la riapertura del procedimento di nomina dei nuovi componenti, che deve concludersi entro sessanta giorni dall'accertamento dell'assenza da parte del Presidente.
6. Con decorrenza dalla prima seduta, il Presidente dell'OTP trasmette semestralmente al Garante di cui all'articolo 5 una dettagliata relazione sulle attività svolte dall'Osservatorio.
7. L'incarico di componente dell'OTP è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborsi spese.

Art. 5

(Garante regionale per i diritti delle comunità romani)

1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo avviso pubblico, nomina il Garante regionale per i diritti delle comunità romani calabresi, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono, a parità di punteggio la precedenza per la qualità dei curricula, il rispetto della parità di genere e la più giovane età.
2. Il Garante dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta.
3. Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali della comunità romani, nonché di mediazione rispetto alle segnalazioni dell'OTP, anche in via informale. Il Garante segnala alle autorità competenti i casi di violazione dei diritti umani.
4. Il Garante è scelto tra persone che assicurino indipendenza, terzietà e idoneità alla funzione, siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani e possiedano un'esperienza pluriennale in tale campo.

5. Il Garante non può ricoprire cariche elettive, governative o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, né rivestire incarichi di responsabilità in partiti politici o in organizzazioni no profit.
6. Il Garante è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, incompatibilità, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, condanna penale definitiva.
7. Il Garante ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio Regionale della Calabria una relazione annuale sull'attività svolta dall'OTP nell'anno precedente, indicando la natura degli interventi, gli esiti degli stessi e le proposte per migliorare il processo di interazione e integrazione culturale delle comunità romani, nonché i diritti fondamentali.
9. La relazione annuale è altresì trasmessa ai consigli comunali dei comuni calabresi.
10. Al Garante regionale spetta un'indennità di carica pari a 10.000,00 euro annui onnicomprensiva di rimborso spese.

Articolo 6

(Norme organizzative e funzionali)

1. E' istituito presso la struttura organizzativa della Giunta regionale l'Ufficio regionale dell'OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità Romani.

Articolo 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 15.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla missione 20, programma 03 (U20.03) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2019-2021, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente", che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli esercizi successivi all'anno 2021, il contributo di cui al comma 1 è consentito nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2019-2021 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 ed all'allocazione alla Missione 01, programma 07 (U.01.07) dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.